

STATUTO ASSOCIAZIONE COMUNITÀ ENERGETICA "PETRALIA SOPRANA"
(approvato con DELIBERA di C.C. N. 51 del 16.11.2023)

Articolo 1. DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata **"PETRALIA SOPRANA"** (di seguito "Associazione"), costituente Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e s.m.i. e della relativa normativa applicabile.

Articolo 2. DURATA E SEDE

L'Associazione ha durata illimitata, salvo che intervenga delibera di scioglimento dell'Assemblea ai sensi del successivo articolo 20.

L'Associazione ha sede nel COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, in Piazza del Popolo n.1 con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero.

Articolo 3. SCOPI

L'Associazione non ha scopo di lucro e, nel rispetto e in applicazione della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, ha come obiettivo

- il migliore e più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri membri.
- perseguire l'interesse generale della comunità, promozione del più efficiente sfruttamento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, così da fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri;
- come consentito dall'art. 42-bis del decreto legge 162/1, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della direttiva Europea 2018/2001, l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili mediante le comunità di energia rinnovabile in Italia;
- fornire prevalentemente e principalmente benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci, alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia elettrica rinnovabile come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- consentire l'aggregazione tra soci o membri che siano persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale;
- consentire che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile sia aperta a tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro determinato dai decreti attuativi delle Autorità preposte, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- consentire ai soggetti partecipanti alla comunità di energia rinnovabile producano energia elettrica destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 162/19 ed entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001, salva diversa previsione di legge o di provvedimento attuativo delle competenti Autorità;
- i soggetti partecipanti condividano l'energia elettrica prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente; l'energia elettrica condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei

clienti finali associati;

- l'energia sia condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo;
- l'energia elettrica prelevata dalla rete pubblica, ivi inclusa quella oggetto di condivisione, sia assoggettata alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema;
- incentivare punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di produzione alimentanti da fonti rinnovabili che siano ubicati su reti elettriche in bassa tensione sottese;
- consentire la partecipazione a comunità energetica, che la stessa partecipazione sia aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) ed è autonoma, nonché volta anche ad incentivare l'inclusione e la partecipazione di soggetti in povertà energetica;
- i produttori di energia necessaria per gli scopi della cooperativa possano eventualmente essere soggetti non facenti parte della comunità (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), purché gli impianti di produzione da essi gestiti siano detenuti dalla comunità medesima;
- coinvolgere le risorse della comunità, e prevede il mantenimento dei diritti del cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE.

Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore.

Articolo 4. ASSOCIATI

4.1 Principi generali

In conformità all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, compreso il Comune, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulla rete elettrica di bassa o media tensione sottesi alla medesima Cabina di trasformazione Primaria.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

Gli Associati danno mandato all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica. A tutti gli Associati è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita associativa nel rispetto dello statuto e del Regolamento, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali, nonché diritto di voto nell'assemblea degli Associati. In conformità alla normativa di settore applicabile, gli Associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione terrà un registro dei soci ed è ammessa una pluralità di categorie di Associati.

4.2 Categorie di Associati

I Soci si dividono in:

- Associati Silver;
- Associati Gold;
- Associati Platinum

Sono Associati Silver coloro che, non disponendo di alcun Impianto di produzione condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica;

Sono Associati Gold coloro che, partecipano all'investimento necessario alla costruzione di uno o più impianti di produzione di energia rinnovabile;

Sono Associati Platinum coloro che hanno la proprietà di un impianto o più impianti di produzione di energia rinnovabile messi nella disponibilità della Comunità Energetica.

Articolo 5. AMMISSIONE

5.1 Requisiti

Gli associati devono avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA) e s.m.i., per essere membri della comunità energetica.

Ai fini dell'ammissione e, quindi, dell'assunzione della qualifica di Associato, sono necessari – alla data di costituzione della presente Associazione - i seguenti requisiti:

- essere titolare, a qualunque titolo, di un punto di prelievo di energia elettrica sotteso alla medesima Cabina di trasformazione Primaria denominata "PETRALIA" sita nel Borgo Verdi nel Comune di Petralia Soprana ("**Punto di Prelievo**");
- dare mandato esclusivo all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica;
- condividere gli scopi e i valori associativi descritti nel precedente Articolo 3.

5.2 Domanda di ammissione

L'ammissione degli associati che non siano Associati Platinum avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto in conformità al modello predisposto dall'Associazione, con contestuale conferimento all'Associazione, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, del mandato esclusivo per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e conferimento della delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

La domanda di ammissione è presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione o al Consigliere Unico che verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

Articolo 6. PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde automaticamente per:

- decesso;
- recesso volontario;
- esclusione;
- mancato pagamento della quota associativa per i Soci per i quali è prevista, trascorsi sei mesi dal termine per il versamento;
- perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per l'ammissione di cui al punto 5.1;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente statuto;
- perdita di titolarità del Punto di Prelievo a seguito di voltura o cessione dello stesso o disattivazione; in tal caso, si applicheranno le disposizioni in punto di recesso e, ove applicabili, di trasmissione della qualità di

Associato previste dal presente statuto;

La perdita della qualità di Associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica associativa ricoperta e da qualsiasi beneficio da essa derivante.

Articolo 7. TRASMISSIBILITÀ DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato è trasmissibile alle seguenti condizioni e nei seguenti casi:

- voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte dell'Associazione e presenti la relativa domanda.

Articolo 8. MORTE DELL'ASSOCIATO

Il rapporto con l'Associazione cessa con la morte dell'associato. I suoi eredi subentreranno, se lo vorranno e qualora abbiano i requisiti richiesti nel presente statuto, unitamente agli associati superstiti nell'associazione; qualora invece non abbiano gli anzidetti requisiti agli eredi verrà liquidata la quota dell'associato defunto valutata alla data del decesso e tenuto conto di tutti gli incarichi conferiti, anche in corso di esecuzione.

Gli eredi dell'associato defunto conserveranno, in ogni caso, il diritto di subentrare nell'associazione, nella medesima posizione del proprio dante causa, riversando la quota liquidata al momento della morte, maggiorata degli interessi nella misura legale al momento del subentro.

Articolo 9. ESCLUSIONE

L'associato potrà essere escluso, a maggioranza assoluta dell'assemblea ordinaria senza la presenza ed il voto dell'associato di cui si chiede l'esclusione, soltanto quando la sua permanenza all'interno dell'associazione rappresenti un ostacolo all'attuazione degli obiettivi dell'associazione e, a titolo esemplificativo, quando non si dedichi con il dovuto e costante impegno alle attività dell'associazione, non rispetti le norme di legge in ordine alle comunità energetiche, non rispetti il vincolo di solidarietà tra gli associati, etc..

Il socio escluso sarà quindi costretto a lasciare i locali in cui l'associazione esercita la propria attività senza nulla a pretendere al di fuori del pagamento delle sue spettanze.

Articolo 10. RECESSO DELL'ASSOCIATO

Ogni Associato ha facoltà di recedere dall'Associazione in ogni momento con un preavviso di almeno 90 giorni da inviarsi con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. È sempre ammesso il recesso per giusta causa.

Articolo 11. REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL RENDICONTO

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'organo di amministrazione dell'Associazione predispone il rendiconto della gestione per l'esercizio stesso, con una proposta sugli accantonamenti da effettuare.

Il rendiconto deve essere approvato dall'assemblea degli associati. Ogni decisione sugli accantonamenti, sulle variazioni delle quote e sulla ripartizione dell'utile è di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati e deve risultare da deliberazione assunta per iscritto.

Articolo 12. DEBITI DELL'ASSOCIAZIONE

Dei debiti dell'Associazione risponde anzitutto il fondo comune; sussidiariamente, rispondono gli Associati.

ART. 13 - (CESSAZIONE DEL RAPPORTO)

In caso di cessazione del rapporto con l'Associazione, l'associato ha diritto al pagamento degli apporti di capitale eseguiti.

Il pagamento della quota dell'associato dovrà essere effettuato entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del rapporto associativo.

I criteri per il riconoscimento del valore degli investimenti e ogni altro diritto connesso alla cessazione del rapporto, verranno deliberati dall'assemblea ordinaria su richiesta dell'associato recedente o dei suoi eredi. In caso di disaccordo la situazione patrimoniale sarà redatta da un arbitro nominato con i criteri di cui al successivo art.23.

Articolo 14. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

14.1 Diritti degli Associati

I soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare nelle assemblee;
- ricevere dall'Associazione i benefici relativi all'energia elettrica condivisa, ai sensi del regolamento interno di attuazione ("**Regolamento**"), al netto delle spese sostenute dall'Associazione.

14.2 Doveri degli Associati

I Soci, a seconda della categoria di appartenenza, sono tenuti a versare, all'atto dell'iscrizione, la relativa quota associativa.

I Soci sono tenuti al rispetto dello statuto, del Regolamento e delle deliberazioni degli organi amministrativi.

I Soci sono tenuti, ai sensi della deliberazione ARERA 318/2020 e della relativa normativa applicabile, a dare mandato esclusivo all'Associazione per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e a conferire la delega per il trattamento dei propri consumi di energia elettrica.

I Soci Platinum e Gold hanno l'obbligo di garantire all'Associazione la disponibilità degli impianti di produzione di energia elettrica asserviti all'Associazione ai sensi del relativo contratto.

Articolo 15. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo (Presidente - Vicepresidente - Segretario).
- l'Assemblea degli Associati;

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 16. ASSEMBLEA

16.1 Principi Generali

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

Gli Associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante delega scritta.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto e l'Assemblea delibera con le maggioranze e i quorum previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che provvede anche alla convocazione della medesima.

16.2 Competenza dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione secondo le disposizioni di legge, dello Statuto e del Regolamento e in particolare:

- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio;
- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

In particolare, nell'ambito delle proprie funzioni, l'Assemblea delibera sulla:

- ripartizione e sull'utilizzo dei contributi di valorizzazione dell'energia elettrica e delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, DL 162/2019 e dal DM 16.09.2020 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
- nomina della Comunità quale soggetto delegato, responsabile del riparto della ripartizione dei contributi, di cui al punto precedente, stabilendo se delegare ad un soggetto terzo tali attività.

16.3 Convocazione e svolgimento

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi ai singoli associati a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le assemblee cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità oppure almeno 1/10 dei Soci ne faccia richiesta.

Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale della riunione che sarà trascritto in un apposito registro a disposizione di tutti gli associati .

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario.

Articolo 17. CONSIGLIO DIRETTIVO, CONSIGLIERE UNICO E PRESIDENTE

17.1 Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo, formato da 3 membri.

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea e resta in carica 5 (cinque) esercizi, allo scadere dei quali i componenti potranno essere rieletti.

Qualora venga meno uno o più consiglieri, l'Assemblea provvede a sostituirli.

17.2 Presidente

I membri del Consiglio Direttivo nominano un Presidente che resta in carica [5 (cinque)] anni e può essere rieletto

Il Presidente:

- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

17.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge, allo statuto e al Regolamento, fatto salvo per gli atti che siano per legge, per statuto o per Regolamento demandati all'Assemblea. In particolare, competono al Consiglio Direttivo:

- la predisposizione del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- l'assunzione di obbligazioni e la conclusione e risoluzione di contratti, ivi incluso quello relativo all'utilizzo dell'Impianto;
- la nomina del Presidente.

17.4 Convocazione e svolgimento

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente, con comunicazione scritta, tramite mezzi idonei, ivi incluso attraverso e-mail, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; in caso di

urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno 2 (due) dei suoi membri.

In mancanza delle formalità di convocazione, la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo o la giustificazione degli assenti, che abbiano fatto pervenire dichiarazione scritta di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 16.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

17.5 Tesoriere

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
- redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
- monitora la gestione economica e finanziaria dell'Associazione.

Articolo 18. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Le eventuali quote versate dagli Associati;
- Gli eventuali Impianti di proprietà dell'Associazione;
- Gli eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 19. ESERCIZIO FINANZIARIO

19.1 Bilancio

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

Entro il mese di aprile di ogni anno, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso. La proposta di bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositate agli atti dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione preventivamente.

19.2 Destinazione delle risorse

Non costituisce distribuzione di utili, neppure in via indiretta, la corresponsione degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, dl 162/2019 e del DM 16.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

Articolo 20. SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta in qualunque momento per deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

20.1 Cause di scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea, che nominerà uno o più liquidatori. L'Associazione può essere sciolta in caso di:

- per il venire meno della pluralità di associati;
- per l'impossibilità di perseguire il suo oggetto (anche in conseguenza di dissensi insanabili tra gli associati);
- Modifiche della normativa incentivante;
- Recesso di un numero di Associati i cui consumi per i quali è stata data la delega al trattamento sia

- equivalente al 50% dei consumi totali conferiti;
- Indisponibilità di impianti di produzione energetica da FER.

20.2 Destinazione del patrimonio

I beni che dovessero restare esaurita la liquidazione, verranno devoluti in base a quanto disposto dalla delibera assunta dall'Assemblea.

Articolo 21. EFFETTI DELLO SCIoglIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea ordinaria determina la data e le modalità della liquidazione e nomina liquidatori due Associati.

Dopo il pagamento dei debiti dell'Associazione, viene anzitutto rimborsato agli Associati il capitale da loro apportato, al netto di eventuali rimborsi; in seguito gli utili non distribuiti e ogni altro bene sono ripartiti in conformità alla delibera degli Associati.

Articolo 22. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO - REGOLAMENTI INTERNI

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta.

Lo Statuto può essere integrato da regolamenti e convenzioni interne, approvati dall'Assemblea degli Associati.

Articolo 23. CONTROVERSIE/ARBITRATO

Ogni controversia che dovesse insorgere fra uno o più Associati e l'Associazione ovvero fra Associati, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto e del Regolamento sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Termini Imerese.